

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

- ▶ LIVELLI E QUALIFICHE
- ▶ PARAMETRI CONTRATTUALI
- ▶ ELEMENTI ECONOMICI
- ▶ GESTIONE DEL RAPPORTO
- ▶ ASSENZE TUTELE
- ▶ TIPOLOGIE CONTRATTUALI
- ▶ BILATERALITÀ
- ▶ RETRIBUZIONE

È IMPORTANTE PERCHÈ:

- **ANALISI** puntuale degli Istituti
- **TABELLE** retributive aggiornate
- **UTILE** ad Aziende e Consulenti

SERVIZI DI PULIZIA - ARTIGIANATO



PARTI CONTRAENTI

Datoriali
ANISP, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

Sindacali
FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL,
ULTRASPORTI

STIPULA

18 SETTEMBRE 2014

DECORRENZA

18 SETTEMBRE 2014

SCADENZA

Economica
31 DICEMBRE 2016

Normativa
31 DICEMBRE 2016

LIVELLI E QUALIFICHE

Livello	Descrizione
1° Q	Lavoratori che, con continuità, elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, professionale, svolgono funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per attività di alta specializzazione, coordinamento e gestione in settori fondamentali, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa stessa.
1°	Lavoratori che, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, svolgono mansioni direttive, con discrezionalità di potere, limitatamente a determinati servizi di adeguata importanza.
2°	Lavoratori che svolgono mansioni di concetto a carattere tecnico/amministrativo, con discrezionalità di potere e facoltà di iniziativa, secondo le direttive impartite dai superiori.
3° S	Caposquadra che, secondo le direttive ricevute, svolge di norma con autonomia operativa e con apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.
3°	Lavoratori adibiti ad operazioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
4°	Lavoratori adibiti ad operazioni che necessitano di normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, nonché i lavoratori adibiti ad attività polivalenti.
5°	Lavoratori adibiti ad operazioni per cui è necessario il possesso di semplici conoscenze pratiche e che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

Livello	Descrizione
6°	Lavoratori che, svolgendo attività manuali semplici, non posseggono conoscenze professionali, nonché i lavoratori di cui al 5° livello, di prima assunzione del settore.
Note	
<i>I lavoratori che non hanno alcuna esperienza nel settore, stazioneranno al 6° livello per accedere successivamente al 5° dopo i primi 9 mesi di servizio.</i>	

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	22 in caso di settimana corta (26 in caso di prestazione su 6 giorni)
	Orario	173
Mensilità	Tredicesima	Una mensilità della retribuzione globale, da corrispondere entro il 20 dicembre.
	Quattordicesima	Disciplina contrattuale non prevista.

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	5	
Frequenza	Biennale	
Decorrenza	Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.	
Passaggi di livello	In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.	
Importi	Livello	Importo
	1° Q	30,47
	1°	30,47
	2°	26,85
	3° S	23,76
	3°	21,17
	4°	18,59
	5°	17,04
6°	15,49	
Note		
<i>Le imprese artigiane subentranti in un appalto, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro ex novo, erogheranno agli addetti, provenienti dall'impresa cedente, che dimostrino di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 2 anni nell'appalto in oggetto od in altri appalti del settore delle pulizie, uno scatto di anzianità del valore corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità fino al raggiungimento del numero massimo maturabile.</i>		

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

INDENNITÀ

Indennità di funzione	Spetta, per 13 mensilità, al personale con qualifica di quadro ed è pari a 25,82 euro mensili lordi da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.
Maneggio denaro	3% della retribuzione tabellare (5% della retribuzione base per il personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note, ecc. di importo complessivo superiore a 4,65 euro giornalieri)
Rimozione scorie e polverino altoforno	euro 0,06 per ogni ora di lavoro (non utile ad alcun istituto contrattuale)
Pulizia reparti lavorazioni industriali	euro 0,05 per ogni ora di lavoro (non utile ad alcun istituto contrattuale)
Pulizia ambienti radioattivi	euro 0,16 per ogni ora di lavoro (non utile ad alcun istituto contrattuale)
Lavori nel sottosuolo	euro 0,04 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità (non utile ad alcun istituto contrattuale), ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati. euro 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con l'indennità precedente (non utile ad alcun istituto contrattuale), nelle metropolitane, in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, ecc.). Tale indennità non spetta in caso di lavoro all'aperto o sotto la pensilina.
Indennità aeroportuale	Spetta ove concordata a livello territoriale ed assorbe fino a concorrenza eventuali altre indennità
Riposo settimanale	Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa. Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Indennità lavoro disagiato	Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala area o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura concordata a livello regionale.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Disciplina contrattuale non prevista.

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
1°	4 mesi
2°	3 mesi
3° S e lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 3° e 4°	2 mesi
Operai inquadrati a qualsiasi livello	30 giorni lavorativi

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ORARIO

Orario normale di lavoro	<p>Il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi.</p> <p>Con accordo aziendale o con le organizzazioni sindacali, potrà essere disciplinato un orario di lavoro distribuito su 6 giorni dove, le ore prestate il 6° giorno, dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 20%.</p>
Flessibilità	<p>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, è prevista la possibilità di realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.</p> <p>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.</p> <p>A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro 6 mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.</p> <p>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.</p>
Banca ore	<p>Per adesione volontaria del lavoratore può essere concordato il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, per l'intero ammontare.</p> <p>Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate.</p> <p>Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.</p> <p>Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate.</p> <p>Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.</p> <p>Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data.</p>

ROL E FESTIVITÀ

Rol	<p>Sono previste, in regime di flessibilità, 16 ore di permessi retribuiti da fruire nel corso dell'anno di maturazione. In caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.</p> <p>Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore.</p>
Ex Festività	<p>In sostituzione delle ex festività vengono istituiti gruppi di 4 o di 8 ore di permessi retribuiti per un totale di 4 giornate. Detti permessi maturano nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e possono essere utilizzati entro il 30 settembre dell'anno successivo; qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.</p> <p>Tali permessi non possono essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.</p>
Festività	<p>In aggiunta alle festività previste dalla legge, sono considerati festivi il giorno di Pasqua e quello della ricorrenza del Santo Patrono della località in cui si svolge il lavoro.</p> <p>Per la festività coincidente con la domenica, è prevista l'erogazione di un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.</p> <p>Il godimento della festività del Santo Patrono sarà spostato ad altro giorno nel caso in cui coincida con altra festività.</p>

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario diurno feriale	25%
Lavoro straordinario notturno	50%

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

Tipologia	%
Lavoro straordinario festivo	65%
Lavoro straordinario notturno festivo	75%
Lavoro compiuto nei giorni considerati festivi	50%
Lavoro notturno, compreso in turni avvicendati	20%
Lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati	30%
Note	
<p>L'impresa non può chiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.</p>	

FERIE

Durata	Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); ◆ 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
Fruizione	L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre, ad eccezione delle imprese di disinfezione, disinfestazione e de-rattizzazione.

PREAVVISO

IMPIEGATI E LIVELLO 3°S

Anni di servizio	Livelli 1°, 2°, 3° s	Livelli 3°, 4°
Fino a 5 anni	1 mese e mezzo	1 mese
Oltre 5 fino a 10 anni	2 mesi	1 mese e mezzo
Oltre i 10 anni	2 mesi e mezzo	2 mesi
Note		
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.		

OPERAI

Anzianità	Operai in genere
Fino a 5 anni	6 giorni di calendario
Oltre 5 fino a 10 anni	8 giorni di calendario
Oltre i 10 anni	10 giorni di calendario
Note	
Il preavviso può decorrere da qualsiasi giorno della settimana.	

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	Ai lavoratori non in prova spetta, in occasione del matrimonio, un congedo di 15 giorni lavorativi.
Fruizione	La richiesta di congedo dovrà essere avanzata con un preavviso di almeno 20 giorni dal suo inizio. Il lavoratore dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 30 giorni dall'inizio del congedo.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	Disciplina ai sensi di legge.
Congedo Parentale	Disciplina ai sensi di legge.

MALATTIA

Durata dell'assenza	Trattamento economico	Conservazione del posto
Dal 1° al 180° giorno	100% della retribuzione globale netta comprensiva dell'indennità speciale	<ul style="list-style-type: none">♦ 9 mesi in caso di unico evento♦ 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti, in caso di più malattie
Note		
<i>Il trattamento economico indicato si intende comprensivo dell'indennità corrisposta dall'INPS. I lavoratori con gravi malattie documentabili hanno la facoltà di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa di 4 mesi non retribuiti e non utili alla maturazione di alcun istituto contrattuale.</i>		

INFORTUNIO

Durata dell'assenza	Trattamento economico	Conservazione del posto
Dal 1° giorno dell'infortunio	100% della retribuzione globale netta	<ul style="list-style-type: none">♦ malattia professionale: fino all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea;♦ infortunio: fino a guarigione clinica comprovata.
Note		
<i>Il trattamento economico indicato si intende comprensivo dell'indennità corrisposta dall'INAIL. A fronte di gravi malattie, l'azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non retribuita fino a 4 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.</i>		

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Permessi sindacali	I dirigenti sindacali (facenti parte di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali), occupati in imprese che abbiano almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, hanno diritto a 5 ore mensili (anche cumulate per trimestre).
Diritto di assemblea	Sono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore (ridotte a 24 in caso di urgenza), con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

Diritto allo studio	<p>I lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 dipendenti hanno a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendali nel triennio corrispondenti a 10 ore annue per ogni lavoratore avente diritto.</p> <p>Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore possa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.</p> <p>A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno, fino ad esaurimento del monte-ore aziendale e sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.</p>
Permessi non retribuiti	<p>Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.</p>
Nascita di un figlio	<p>In occasione della nascita di un figlio sarà concesso al lavoratore un giorno di permesso retribuito.</p>
Lutto	<p>In caso di morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà al lavoratore un permesso retribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si è verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si è verificato fuori provincia.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera.</p>

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	<p>In presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative e sostitutive, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare.</p> <p>Il lavoro supplementare non può superare il 50% dell'orario part-time pattuito. Per il lavoro supplementare viene corrisposta una maggiorazione percentuale, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare, pari al 22%.</p> <p>La suddetta maggiorazione si riferisce alle ore di lavoro supplementare svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti si applicano le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.</p>
Clausole elastiche	<p>Il ricorso alle c.d. "clausole flessibili e/o elastiche" si attiva in caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.</p> <p>Le variazioni della collocazione temporale, nonché le variazioni in aumento della prestazione, comportano, per il periodo in cui le stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto.</p> <p>In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto.</p>

Note

In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare all'interno di un contratto di lavoro a tempo parziale, si applica la seguente norma:

- per i contratti part-time di durata fino a 20 ore settimanali, l'impresa trasformerà automaticamente in orario normale di lavoro il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre;
- per i contratti part-time di durata superiore a 20 ore settimanali, l'impresa potrà trasformare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi	Percentuale	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2 lavoratori nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti; ◆ 4 lavoratori nelle imprese che hanno 6 a 10 dipendenti; ◆ 6 lavoratori nelle imprese che hanno da 11 a 18 dipendenti; ◆ 8 lavoratori nelle imprese che hanno più di 18 dipendenti. Il limite va arrotondato all'unità superiore e parametrato sul numero di lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
	Esclusioni	A norma di legge.
Intervalli e deroga assistita	Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi. Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, elevabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale.	

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Sfera applicativa	Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Scatti di anzianità	Il periodo di apprendistato non è utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Attività formativa	l'impresa deve erogare 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione in materia di sicurezza.

□ DURATA MASSIMA

Gruppo	Qualificazione professionale	Durata massima
1°	Addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine	4 anni
2°	Capisquadra; operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; levigatori e vetrificatori pavimenti in legno; lamatori; lucidatori a piombo; conducenti di pale caricatrici; addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali	3 anni
3°	Lavoratori addetti ad operazioni ausiliarie alla disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale; lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici, lavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non superino 1 metro d'altezza; addetti a lavori di manutenzione di giardini e di aree verdi; pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle macchine industriali; addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale; conducenti	1 anno e 6 mesi
4°	Apprendisti impiegati inquadrati dal 4° al 2° livello	2 anni e 6 mesi

Note

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 3 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Può essere convenuto un periodo di prova per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

▣ TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Gruppo	Periodo	Percentuale di retribuzione
1°	1° anno	70%
	2° anno	80%
	3° anno	90%
	4° anno	100%
2°	1° anno	70%
	2° anno	80%
	3° anno	90%
3°	1° semestre	65%
	2° semestre	80%
	3° semestre	90%
4°	1° anno	70%
	2° anno	80%
	ultimi 6 mesi	90%

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito dell'Accordo 27 gennaio 2011, le Parti hanno stabilito di individuare nel Fondo FON.TE., il Fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato destinatari della forma pensionistica complementare collocata precedentemente presso il Fondo pensione ARTIFOND.

Fondo FON.TE			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1,55%	0,55%	50%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1,55%	0,55%	100%
Note			
<i>La quota del 50% per i lavoratori già occupati al 28/04/1993 a titolo di "quota TFR", rappresenta la % di TFR accumulato da versare al Fondo.</i>			
<i>La contribuzione ordinaria si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.</i>			
<i>All'atto dell'adesione, è previsto un versamento una tantum pari a 15,50 euro, dei quali 3,62 euro a carico del lavoratore e 11,88 euro a carico del datore di lavoro.</i>			
<i>Sono interessati all'iscrizione al FON.TE sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a tre mesi.</i>			
<i>Per gli apprendisti, la quota a carico del datore di lavoro è pari all'1,05%.</i>			

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contribuzione SAN.ARTI		
Tipologia lavoratore	c/datore	c/dipendente
Dipendenti a tempo indeterminato (anche apprendisti); lavoratori a termine con contratto iniziale non inferiore a 12 mesi	10,42	-
Note		
<i>La mancata iscrizione al Fondo comporta l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, quale "elemento aggiuntivo della retribuzione" (EAR) pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità).</i>		

RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:

Livello	Retribuzione dal 01/03/17	Indennità speciale	Indennità di funzione
1°Q	1.458,22	121,55	25,82
1°	1.458,22	121,55	
2°	1.336,73	103,58	
3°S	1.295,62	99,86	
3°	1.251,24	91,81	
4°	1.182,82	83,73	
5°	1.144,97	78,17	
6°	1.102,94	71,97	

Le imprese non aderenti alla bilateralità, oltre a garantire ai lavoratori le medesime prestazioni assicurate dagli enti e fondi bilaterali, sono tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per 13 mensilità annue, riproporzionabile in caso di lavoratori part time. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.